




6924.18



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE CIVILE

oggetto:  
n. 1811

Composta da		
Annamaria Ambrosio	Presidente	R.G.N. 03005/2012
Mauro Di Marzio	Consigliere	Cron. 6924
Alberto Pazzi	Consigliere	
Eduardo Campese	Consigliere	CC - 15/12/2017
Paolo Fraulini	Consigliere est.	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 03005/2012 R.G. proposto da  
(omissis) **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, rappresentata e difesa  
dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio  
dell'avv. (omissis) in (omissis), giusta  
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

**FALLIMENTO** (omissis) **S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (omissis)  
**S.P.A.**, (omissis) **S.P.A.**,  
(omissis) **S.R.L. e** (omissis) **S.P.A.**

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 136/2011  
pubblicata il 7 dicembre 2011.

ORD.  
1486  
2017

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2017 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA**

1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da (omissis) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del (omissis) (omissis) con cui il locale Tribunale aveva dichiarato il suo fallimento.

2. La Corte di appello ha rilevato che il Tribunale aveva correttamente applicato i criteri di valutazione dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, respingendola con una valutazione del tutto rispettosa dei limiti imposti dall'art. 161 della legge fallimentare.

3. Per la cassazione della pronuncia (omissis) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso affidato a un motivo; gli intimati non ha svolto difese.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso lamenta «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 160,161 e 162 legge fallimentare nella formulazione applicabile razione temporis (art. 360 n. 3 c.p.c.)» deducendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente e solo parzialmente esaminato la documentazione allegata in atti dalla ricorrente a sostegno della domanda di concordato preventivo e comunque erroneamente qualificato i limiti del controllo giudiziario della proposta di concordato, che consisterebbero nel solo controllo della veridicità dei dati offerti ai creditori, i quali sarebbero gli unici arbitri della sua convenienza.

2. Il ricorso va respinto.

Il motivo è inammissibile laddove a pag. 22 deduce la sussistenza di documentazione che afferma essere stata depositata; sul punto la censura omette infatti, in ossequio alle

prescrizioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., di trascrivere, o quantomeno di indicare con precisione, in quali atti del processo tali documenti troverebbero riscontro, così da non consentire a questa Corte di verificare l'effettività di quanto dedotto. (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Il motivo è infondato laddove lamenta una falsa applicazione delle norme che definiscono i limiti del sindacato che il giudice fallimentare deve compiere nel giudizio di omologazione del concordato preventivo. Sul punto la motivazione resa dalla Corte di appello è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo cui il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, cui si è costantemente adeguata la giurisprudenza successiva: Sez. 1, Sentenza n. 11014 del 09/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 13083 del 27/05/2013, Sez. 1, Sentenza n. 21901 del 25/09/2013). Resta dunque escluso che, come opina la ricorrente, il giudice fallimentare abbia solo un ruolo formale, limitato al mero controllo

astratto della regolarità della procedura. Al contrario, il giudice fallimentare, nel valutare la fattibilità del piano, necessariamente compie un controllo della idoneità della proposta a raggiungere il risultato che si propone. Idoneità che consiste in una valutazione sia in termini di astratta compatibilità della proposta con i parametri di legge di riferimento, che anche nella concreta idoneità di quanto rappresentato a raggiungere lo scopo prefissato. Il solo limite che il giudice incontra in siffatto giudizio è quello di rispettare i poteri che sono affidati dalla legge ad altri organi della procedura. E nel caso di specie ciò che è vietato al tribunale è di sostituirsi ai creditori nella valutazione della convenienza della proposta, che è evidentemente una valutazione che spetta solo al titolare del relativo diritto. Ciò tuttavia non significa che al tribunale sia precluso di dichiarare l'inammissibilità della proposta tutte le volte in cui rilevi come la documentazione offerta e le relative attestazioni dei professionisti incaricati siano oggettivamente inidonee a dimostrare la realizzabilità di quanto proposto. In tale evenienza, infatti, non si ha alcuna ingerenza del giudice in una valutazione di opportunità riservata ai creditori, ma tutto al contrario si palesa proprio quella garanzia di controllo di legittimità della procedura, che è indiscutibilmente affidata all'organo giudiziario. È evidente che il giudice fallimentare ha l'onere di motivare la sua decisione, sicché per il tramite della motivazione è possibile verificare il rispetto dei suddetti limiti.

Nel caso di specie la sentenza impugnata motiva espressamente (da pag. 4 a pag. 5) sulle concrete ragioni che hanno portato a ritenere che la proposta non fosse fattibile, rilevando carenze essenziali legate all'incompletezza dei dati analizzati, non sanate all'esito dell'apposita richiesta formulata ex art. 162 l.f. Di tali aspetti il ricorso non tratta, limitandosi a considerazioni astratte sull'interpretazione della normativa impugnata e accennando come detto in maniera generica e perciò



inammissibile alla documentazione fornita a supporto dell'istanza.  
Ne consegue la sua reiezione.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15  
dicembre 2017.

Il Presidente

Annamaria Ambrosio

